

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

ANNO 2025

1 – Destinatari.

I permessi per diritto allo studio, ai sensi dell'art. 46 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2022, spettano ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - oppure determinato (anche interinali) di durata non inferiore a 6 mesi continuativi - nella misura massima di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo del **3%** del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Per le ore fruite a titolo di permessi studio spetta l'intera retribuzione fissa mensile.

Il medesimo art. 46 prevede che ai dipendenti a tempo determinato (anche interinali) possono essere concessi permessi in misura massima riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato. I lavoratori a tempo determinato che non si avvalgano dei permessi per il diritto allo studio si possono avvalere dei permessi di cui all'art. 10 ("lavoratori studenti") della L. 300/1970:

Art. 10 L. 300/1970 (Lavoratori studenti)

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Si precisa che in caso di rapporto di lavoro ad orario parziale il diritto alle 150 ore viene riproporzionato in base al monte ore settimanale del lavoratore (parere ARAN n. M54 del 26/05/2011).

2 – Utilizzo dei permessi per diritto allo studio.

I permessi sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e persostenere i relativi esami

Non è possibile la concessione dei permessi solo per la preparazione della tesi di Laurea.

Le 150 ore di permesso studio devono essere fruite entro il 31 dicembre di ciascun anno. Eventuali residui non potranno essere cumulati con l'eventuale monte ore dell'anno successivo.

3 - Criteri di priorità in caso di superamento del 3%.

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:

- a) Dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) Dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra individuate, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età dei richiedenti.

Si precisa che la locuzione "stesso corso" è da intendersi quale ciclo di studi, ad esempio quello diretto al conseguimento di un diploma di scuola media superiore, di una laurea, di specializzazione o perfezionamento post-universitario. Si considera, pertanto, abbia già fruito dei permessi chi, una volta ottenuto gli stessi per un ciclo di studi, ad esempio per il conseguimento di una laurea, cambi poi facoltà.

Si precisa, altresì, che l'iscrizione al corso di laurea specialistica è da considerarsi naturale proseguimento della laurea di 1^a livello. Conseguentemente, l'iscrizione al 1° anno della laurea specialistica non è da considerarsi un'immatricolazione.

Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

4 – Domanda.

La domanda di concessione dei permessi di 150 ore **PER L'ANNO 2025** deve essere redatta su apposito modulo. La stessa, deve essere presentata agli uffici amministrativi dell'Asp (ufficio personale e/o ufficio affari generali), anche via e-mail (personale@magieraansaloni.it; affarigenerali@magieraansaloni.it), **entro il 27 dicembre 2024 ore 12,00.**

Ai fini della presentazione della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa. La domanda, prima di essere presentata agli uffici deve essere debitamente vistata dal responsabile del servizio/ufficio di appartenenza.

E' cura del dipendente accertarsi che la domanda sia stata consegnata entro il termine previsto dal presente avviso.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute ecceda il limite del 3%, l'Ufficio Personale procederà a stabilire l'ordine di priorità secondo i criteri riportati all'art. 3. In ogni caso sarà cura dell'Ufficio risorse umane comunicare ai dipendenti interessati e per conoscenza ai loro responsabili l'esito finale della procedura. E' condizione imprescindibile per l'ammissione alla selezione, l'avvenuta iscrizione ai corsi di studio all'atto di presentazione della domanda. Qualora per ragioni dipendenti da esigenze organizzative del corso (ad esempio in attesa dell'esito di eventuali esami di ammissione) non sia possibile ottenere, alla data fissata, l'attestazione d'iscrizione, sarà sufficiente far pervenire la domanda, riservandosi, espressamente, di presentare appena possibile, la relativa iscrizione.

Ai sensi dell'art. 46 del CCNL Funzioni Locali per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali, oppure, a domanda del dipendente, come ferie o riposi compensativi per straordinario effettuato.

5 - Modalità di fruizione del permesso.

Il/la dipendente, una volta ottenuta l'autorizzazione alla fruizione del diritto allo studio, è tenuto a concordare con il proprio responsabile le modalità di fruizione del permesso con congruo anticipo. I dipendenti ammessi alla fruizione dei permessi, per assentarsi a tale titolo nel corso dell'anno, dovranno essere autorizzati direttamente dai responsabili delle proprie strutture d'appartenenza. I permessi di studio comprendono anche il tempo necessario (che dovrà essere autocertificato dal/la dipendente) per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell'esame e per l'eventuale rientro in servizio.

6 – Documentazione.

Documentazione da presentare:

1. Prima dell'inizio dei corsi, certificato di iscrizione al corso da seguire oppure, se non è possibile ottenerne il rilascio, apposita dichiarazione sostitutiva di regolare avvenuta iscrizione. La domanda deve inoltre essere corredata da un piano di massima annuale di fruizione dei permessi in relazione ai prevedibili impegni connessi al corso di studio prescelto, al fine di permetterne una programmazione che contemperi e

salvaguardi adeguatamente l'interesse generale al corretto funzionamento dei pubblici servizi e quello dei singoli dipendenti a poter concretamente accrescere il proprio patrimonio culturale e professionale.

2. Durante i corsi (secondo la cadenza concertata con il responsabile della struttura di appartenenza) ed al loro termine, attestato di partecipazione.
3. Dopo ogni esame oppure dopo lo/gli esame/i finale/i, attestato relativo agli esami sostenuti anche se con esito negativo.

Per i corsi sotto elencati si specifica quanto segue:

A) Corsi di scuola di istruzione primaria e secondaria:

Al termine dell'anno scolastico il/la dipendente dovrà presentare entro e non oltre il 31/7 attestato di frequenza alla scuola o all'istituto.

B) Corsi universitari:

Coloro che risultano iscritti al 1° anno di corso potranno iniziare ad utilizzare le 150 ore solo dopo la comunicazione da parte del responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio personale dell'esito finale della procedura di autorizzazione. Gli iscritti ad anni di corso successivi al primo dovranno presentare attestato di frequenza ai corsi, degli esami sostenuti ed il piano di studi dell'anno cui sono iscritti.

C) Corsi professionali e post-universitari:

I permessi sono concessi per la frequenza (1° gennaio – 31 dicembre) ai corsi di qualificazione professionale che rilascino un titolo di studio legale o un attestato professionale riconosciuto dall'ordinamento pubblico e per il conseguimento di titoli post-universitari. In mancanza della documentazione richiesta i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali.

7 Disposizioni generali.

Il personale interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.

Il periodo minimo dei permessi per studio non può essere inferiore ad un'ora.

Per sostenere gli esami relativi ai corsi autorizzati il/la dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 40, comma 1, prima linea del CCNL del 16/11/2022. La norma prevede un massimo di 8 giorni di permesso per esami, per anno solare.

Il personale che non intenda fruire del beneficio, o che comunque senza idonea giustificazione non frequenti i corsi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione. La rinuncia ai permessi consentirà al personale in lista di subentrare al beneficio.

8 – Controlli.

Le eventuali dichiarazioni (concernenti l'iscrizione ai corsi, la partecipazione ai corsi stessi, il sostenimento degli esami, il conseguimento del titolo di studio, nonché il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o di sostenimento dell'esame e per l'eventuale rientro in servizio) sono rese dai dipendenti sotto la propria piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 nelle quali devono essere indicati con la massima chiarezza i motivi della fruizione dei permessi con relative date ed orari nonché l'Istituto o l'Università e le sedi delle segreterie didattiche, di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire il controllo della veridicità della dichiarazione stessa, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, da parte dell'ufficio personale.

Qualora sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dipendente decadrà dal beneficio ottenuto ed il permesso già concesso verrà immediatamente convertito in altra causale di assenza, ferma restando la segnalazione in ordine alla responsabilità penale del dipendente stesso per dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) ed a quella disciplinare.

DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) PER L'ANNO 2025



ALL'UFFICIO PERSONALE

ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI

SEDE

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

in servizio presso _____,

IN QUALITA DI:

a) ☐ *LAVORATORE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO*

☐ *full time* - ☐ *part-time (specificare le ore _____)*

b) ☐ *OPERATORE INTERINALE CON CONTRATTO SUPERIORE A 6 MESI NELL'ANNO 2023*

(specificare la durata del contratto: dal _____ al _____)

☐ *full time* - ☐ *part-time (specificare le ore _____)*

CHIEDE

di usufruire per l'anno 2025 di permessi retribuiti (permessi studio) nella misura di 150 ore annue (o riproporzionate se part-time) per il conseguimento del seguente titolo di studio:

☐ *LICENZA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE*

☐ *DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE*

☐ *LAUREA TRIENNALE (specificare):*

☐ *LAUREA SPECIALISTICA (specificare):*



☐ CORSI POST-UNIVERSITARI (*specificare*):

☐ ALTRO (*specificare*):

A tal fine, il /la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

dichiara sotto la propria responsabilità:

☐ di aver beneficiato nell'anno precedente delle 150 ore per lo stesso corso di studio ☐ di NON aver beneficiato nell'anno precedente delle 150 ore per lo stesso corso di studio
<i>(solo per studenti universitari)</i> ☐ di essere in corso regolare ☐ di NON essere in corso regolare (<i>fuori corso</i>)
<i>(solo per studenti universitari)</i> ☐ di essere in regola con gli esami previsti dai piani di studio per i rispettivi anni di corso ☐ di NON essere in regola con gli esami previsti dai piani di studio per i rispettivi anni di corso
☐ di frequentare l'ultimo anno del corso di studi _____ _____



Il /la sottoscritto/a dichiara altresì di essere a conoscenza della norma che prevede, in caso di accoglimento della domanda:

- Di essere tenuto a presentare ad ASP Magiera Ansaloni idonea certificazione di frequenza correlata all'utilizzo delle 150 ore (effettiva partecipazione alle lezioni) nonché certificazione degli esami sostenuti;
- Che, in caso di mancata presentazione delle predette certificazioni i permessi già utilizzati verranno considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali, oppure, a domanda del dipendente, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato (comma 9, art. 46, CCNL 16/11/2022)

Luogo e data _____

Il dichiarante

Vista il Responsabile del settore/ufficio _____

*La domanda di concessione dei permessi di 150 ore redatta deve essere presentata agli uffici amministrativi dell'Asp (ufficio personale e/o ufficio affari generali), **entro e non oltre le ore 12,00 del 27 dicembre 2024.***

Ai fini della presentazione della domanda si considera la data di acquisizione del protocollo della stessa. La domanda, prima di essere presentata agli uffici deve essere debitamente vistata dal responsabile del servizio/ufficio di appartenenza.

E' cura del dipendente accertarsi che la domanda sia stata consegnata entro il termine previsto dal presente regolamento.